



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA –
“SEZIONE TECNICA”
LIPARI

ORDINANZA N° 31/2016

“MOLO DI ACQUACALDA – ISOLA DI LIPARI”

Il Capo del Circondario e Comandante del Porto di Lipari:

- VISTA: la propria Ordinanza n. 21/2013 del 28.03.2013 disciplinante “Interdizione del molo in ferro con testata in muratura sito in località Acquacalda”;
- VISTA: la propria Ordinanza n. 09/2016 del 09.04.2016 disciplinante “lavori di manutenzione straordinaria del molo in ferro con testata in muratura sito in località Acquacalda”;
- VISTA: la propria Ordinanza n. 12/2016 del 16.04.2016 disciplinante “Gli accosti nel Circondario Marittimo di Lipari”;
- VISTA: La nota datata 27/06/2016 del R.U.P./Capo Area di LL.PP. del Comune di Lipari, Geom. Carmelo Antonino MEDURI, con la quale comunica il termine dei lavori di manutenzione straordinaria del molo di Acquacalda inviando copia del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori;
- VISTO: il sopralluogo congiunto, effettuato in data 07/07/2016 da personale militare dipendente, unitamente a personale tecnico del III^ Settore LL.PP. del Comune di Lipari;
- CONSIDERATO che la struttura portuale, destinata all’attracco delle unità da diporto e piccole unità da traffico passeggeri, per le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri (testata) e ormeggio piccole unità da pesca e natanti da diporto, risulta sprovvista di illuminazione pubblica;
- RITENUTO NECESSARIO ED URGENTE, in considerazione della stagione estiva ormai in corso, la riapertura della predetta struttura portuale, seppure esclusivamente in orario diurno a causa dell’assenza di illuminazione pubblica;
- VISTO: Gli artt. 17, 30, 62, 75 e 81 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59 del relativo Regolamento d’esecuzione;
- VISTI: Gli atti e tutta la documentazione in possesso di questo Ufficio Circondariale Marittimo;

RENDE NOTO

Che, a far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza, gli spazi, le banchine e gli specchi acquei adiacenti il pontile metallico con testata in muratura, costituenti il molo di Acquacalda dell'isola di Lipari, sono così disciplinati:

ORDINA

Articolo 1

(Individuazione aree e disciplina degli ormeggi)

Testata (in muratura): è costituita dalla parte terminale in muratura, del predetto pontile metallico.

- La testata è destinata, **esclusivamente in orario diurno (dall'alba al tramonto)**, a causa mancanza dell'illuminazione pubblica sul predetto molo, al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e della sicurezza della navigazione e delle operazioni portuali, all'attracco temporaneo, solo per il tempo strettamente necessario per consentire le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri, delle unità da diporto e delle unità che effettuano Trasporto Passeggeri, inferiori alle 25 t.s.l.
- Le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri, effettuate dalle unità adibite al trasporto passeggeri inferiori alle 25 T.s.l., dovranno essere effettuate da una unità alla volta e limitarsi al tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni in parola.

In presenza di arrivi simultanei o plurimi, le predette unità dovranno attendere in rada ed operare in testata singolarmente.

Molo lato Est e lato Ovest (parte metallica e in muratura):

- E' consentito, su entrambi i lati, l'ormeggio, in andana, di piccole unità da diporto (natanti), da pesca e pesca/turismo.

Articolo 2

(Divieti)

All'interno del molo di Acquacalda e nelle immediate vicinanze, è vietato:

- a) salvo espressa autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, il deposito di selle, carrelli, imbarcazioni e materiali in genere (sabbia, materiali edili, rifiuti, ecc.);
- b) mantenere il radar acceso;
- c) l'uso di proiettori o sirene;
- d) effettuare prove con i motori e comunque mantenerli in moto durante la sosta ovvero provocare rumori molesti (es. musica o altri rumori ad alto volume);
- e) effettuare qualsiasi attività di pesca professionale e/o sportiva;
- f) praticare la balneazione ad una distanza inferiore a 50 metri dal molo, tuffarsi dal molo e negli specchi acquei prospicienti;
- g) l'uso dei detersivi e/o detergenti vari per il lavaggio di unità navali o veicoli;
- h) abbandonare o depositare, gettare, immettere o scaricare rifiuti solidi o liquidi o altre sostanze inquinanti in banchina o in mare;
- i) il travaso di carburante o di oli lubrificanti a mezzo di taniche o serbatoi mobili;

- l) l'ingresso e la sosta di qualsiasi veicolo a motore, ad eccezione di:
- personale della Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia in servizio;
 - personale del servizio 118 o del Comando Provinciale Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite;

Articolo 3

(Navigazione in prossimità del molo di Acquacalda e ormeggio alla fonda)

- Tutte le unità navali in transito ovvero in ingresso ed uscita dal predetto sorgitore, devono procedere con prudenza ed alla minima velocità di manovra consentita, al fine di non intralciare ed ostacolare le operazioni delle unità già presenti nella predetta struttura portuale;
- Dalla testata del molo e per un raggio di 500 mt da essa, tutte le unità dovranno navigare alla minima velocità di manovra, al fine di ridurre i disagi alle unità ivi ormeggiate.

E' fatto divieto di ancoraggio e sosta:

- Negli specchi acquei antistanti le opere portuali destinate a manovre di ormeggio, disormeggio ed alle rotte di ingresso ed uscita delle unità;

Articolo 4

(Norme di sicurezza)

- Imbarco/sbarco passeggeri: tali operazioni dovranno essere condotte sotto la supervisione ed il controllo del personale di bordo, che curerà tra l'altro la corretta sistemazione delle passerelle d'imbarco;
- le persone che a vario titolo entreranno in ambito portuale, dovranno:
 - vigilare ed accompagnare i minori di anni 14;
 - non avvicinarsi al ciglio banchina ed alle bitte;
 - mantenersi a distanza di sicurezza da cavi in tensione e prestare la massima attenzione ad eventuali ostacoli in banchina.

Articolo 5

(Apposizione segnaletica)

Previ diretti contatti con l'Ufficio Circondariale Marittimo, a cura del Comune di Lipari dovrà essere apposta la segnaletica monitoria orizzontale e verticale necessaria per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità ed un sicuro ed ordinato svolgimento della circolazione pedonale all'interno dell'ambito portuale.

Articolo 6

(Abrogazione di norme)

L'Ordinanza n.21/2013 del 28.03.2013 e l'Ordinanza n. 09/2016 del 09/04/2016 in premessa citate e tutte le norme in contrasto con la presente, sono abrogate.

Articolo 7
(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I trasgressori alla presente Ordinanza oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni cagionati a cose e/o persone, incorreranno sempre che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dagli art.li 54, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e dall'art. 53 D.Lgs. 18 Luglio 2005, n° 171, *"Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.6 della legge 08 Luglio 2003, n°172"*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio, la cui diffusione sarà assicurata mediante divulgazione a cura dei mezzi di informazione ed inserimento sul sito web www.guardiacostiera.it/Lipari.

Lipari, lì 10 luglio 2016


IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA